

## Articolo 1

(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle province” sono soppresse.
2. Al comma 1 bis le parole: "di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica" sono sostituite dalle seguenti: "realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”.

## Articolo 2

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/1983)

1. All'articolo 6 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia o allo SUAP, a pena di inammissibilità, secondo la modulistica e le modalità procedurali definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, lettera c). Lo Sportello unico per l'edilizia o lo SUAP procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette all'Ente delegato per gli adempimenti di competenza.”.

## Articolo 3

(Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 29/1983)

1. All'articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione sismica è rilasciata dagli Enti delegati ai sensi dell'articolo 8, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”;
  - b) al comma 1 bis le parole “della Provincia o della Città metropolitana” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Ente delegato” e le parole “al Presidente della Provincia o al Sindaco della Città metropolitana” sono sostituite dalle seguenti: “al Presidente o al Sindaco dell'Ente delegato”;
  - c) il comma 2 è abrogato;
  - d) al comma 5, le parole “Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica” e "su richiesta dell'interessato" sono soppresse.

## Articolo 4

(Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 29/1983)

1. All'articolo 7 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole “la Provincia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercita” sono sostituite dalle seguenti: “Gli Enti delegati ai sensi dell'articolo 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, esercitano”;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. Gli Enti delegati, nel caso di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettera c).”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. Gli Enti delegati esercitano il controllo ispettivo in corso d’opera con metodo a campione.”;
- d) il comma 3 bis è abrogato.

#### Articolo 5

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 29/1983)

1. All’articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“1 bis. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate ai Comuni di cui all’Allegato 1 bis alla presente legge, che hanno espressamente manifestato interesse all’esercizio delle funzioni. I Comuni possono esercitare le funzioni anche in forma associata. L’Allegato 1 bis può essere aggiornato con legge a seguito di ulteriori manifestazioni di interesse da parte di altri Comuni.”;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
“2. I provvedimenti emanati dagli Enti delegati in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati agli stessi.”;
  - c) al comma 3 le parole “e le Province delegate sono tenute” sono sostituite dalle seguenti:  
“e gli Enti delegati sono tenuti”;
  - d) al comma 4 dopo la parola: “delegate” sono inserite le seguenti: “ ai sensi dei commi 1 e 1 bis”, dopo la parola “finanziate” è inserita la seguente “esclusivamente”.

#### Articolo 6

(Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 29/1983)

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

#### "Articolo 8 bis

(Disposizioni in materia di adeguatezza tecnico-amministrativa degli Enti delegati)

1. Gli Enti delegati devono garantire l’adeguatezza tecnico-amministrativa per lo svolgimento delle funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, in conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 1 ,lettera c).”.

#### Articolo 7

(Norma di prima applicazione)

1. In prima applicazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, fino all’adozione da parte della Giunta regionale degli indirizzi per l’individuazione dei requisiti di adeguatezza tecnico-amministrativa per l’esercizio delle funzioni in materia sismica, si considera condizione minima per lo svolgimento della delega la presenza presso gli Enti delegati di un ufficio tecnico presidiato almeno da un funzionario tecnico, ingegnere o architetto, di categoria non inferiore alla D. Tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso la forma associata tramite convenzione.

Articolo 8  
(Norma transitoria)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti di definizione delle tariffe degli oneri istruttori da parte dei Comuni delegati ai sensi dell'articolo 8, della l.r. 29/1983, come modificato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione i provvedimenti di definizione delle tariffe degli oneri istruttori stabiliti dalla Provincia di appartenenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 10  
(Inserimento dell'Allegato 1 bis della l.r. 29/1983)

1. Dopo l'Allegato 1 della l.r. 29/1983 e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

“Allegato 1 bis . Elenco dei Comuni delegati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge

Sono delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche i seguenti Comuni:

- Airole (IM)
- Bordighera (IM)
- Chiusanico (IM)
- Cipressa (IM)
- Civezza (IM)
- Costarainera (IM)
- Diano Arentino (IM)
- Diano Marina (IM)
- Diano San Pietro (IM)
- Dolceacqua (IM)
- Imperia (IM)

- Ospedaletti (IM)
- Perinaldo (IM)
- Pietrabruna (IM)
- Pompeiana (IM)
- Pontedassio (IM)
- Sanremo (IM)
- Vallebona (IM)
- Ventimiglia (IM).”